

Art. 7.3 - Costruzione di abitazioni agricole

Negli interventi riguardanti nuove abitazioni agricole, o ampliamenti delle abitazioni esistenti, sono richiesti i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

- la superficie minima di intervento ( $S_m$ ), nell'ipotesi di ammettere lavoro part-time nelle zone montane, non dovrà essere inferiore a:

- a) Ha 2 per aree a seminativi (S)
- b) Ha 4 per aree a prati di valle e prati di monte (PVM)
- c) Ha 8 per prati pascoli (PP) e pascoli (PA)

Aziende che comprendono terreni di categorie diverse devono avere una superficie totale che garantisce una azienda di 3 Ha a seminativo equivalenti a:

1 Ha di (S) = 2 Ha di (PVM)

1 Ha di (S) = 4 Ha di (PP) e (PA)

- cubatura min. = 450 mc aumentabili in proporzione all'ampiezza della azienda agricola in rapporto di 30 mc per ogni ettaro equivalente
- altezza max = ml 7,00.

Non potranno comunque essere superate le densità previste all'art. 25 L.R. 56/77.

I terreni che formano la superficie minima di intervento devono essere goduti almeno per la metà in proprietà, quelli eccedenti devono essere goduti in proprietà, affitto o altro titolo legale di godimento.

Gli interventi di cui ai precedenti commi sono realizzabili da parte dei soggetti S1 e S2 dell'art. 7.2.

Le abitazioni agricole esistenti possono comunque ampliare "una tantum" il volume del 50% entro il limite della applicazione dell'indice  $I_f = 0,02$  mc/mq, anche quando si tratti di soggetti di tipo S3.

L'applicazione degli indici di cui al primo comma esclude la possibilità di successivi ampliamenti "una tantum".